

COMUNE DI SOLETO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 GIUGNO 2000

PUNTO 3 O.D.G.

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE - ESAME ED APPROVAZIONE.

SINDACO - (Legge proposta di delibera agli atti). ~~Da~~ la parola all'assessore agli affari sociali per relazionare ed illustrare questo regolamento.

ASSESSORE ZIZZARI - Praticamente dal vecchio regolamento abbiamo eliminato i primi quattro articoli e sono stati sostituiti con la parte riguardante... abbiamo introdotto infatti la 109 e l'ISE, l'indicatore della situazione economica. Abbiamo introdotto anche il minimo vitale. Abbiamo fatto una riunione con i capigruppo e se non è cambiato nulla, l'importo è di sei milioni da rivalutare perché con l'ISE che è stato introdotto dallo Stato ci ha dato dei parametri. In base al numero dei componenti della famiglia cambia il parametro e alla fine il risultato di questa situazione economica e familiare può dare la possibilità a domanda di avere un contributo. Contributo che non è più l'elargizione di somme di denaro, ma è individuale. Cioè, l'assistente sociale rileva i bisogni della famiglia e su questi propone alla Giunta un progetto. Progetto che può essere l'elargizione di una somma di denaro, sempre non superiore al minimo vitale e per non più di 12 mesi; però, nello stesso tempo, può anche individuare il bisogno nel pagamento di bollette, acqua, luce, nel pagamento di un canone di affitto, oppure nei beni di consumo, i beni di prima necessità.

Questo, a grandi linee, è quello che è stato fatto.

Poi, in questo nuovo regolamento viene introdotta anche l'assistenza domiciliare. Chiaramente è una cosa a favore degli anziani, può essere chiesta da anziani soli o in coppia che hanno particolari problemi di autosufficienza e a cui nessuno dei familiari, se ce li hanno, può dare una mano; oppure, hanno dei familiari, però non possono in quel momento provvedere ai bisogni di questi anziani.

Le prestazioni possono andare dalla cura della persona all'abitazione, alla preparazione di pasti, prestazione di lavanderia e tutto quello che un anziano può chiedere tramite l'assistente sociale. Queste richieste verranno coordinate sempre dall'assistente sociale.

I criteri di ammissione chiaramente sono l'età e il reddito, perché bisogna vedere il reddito. Secondo l'ISE gli anziani parteciperanno al costo dell'assistenza in base al reddito che dichiareranno. In ogni caso l'assistente sociale prenderà sempre accordi con i familiari, cioè saranno chiamati, prima di redigere il progetto, i familiari tenuti al mantenimento.

Poi l'integrazione della retta per gli anziani ricoverati in strutture protette. Nel primo caso, siccome gli anziani stanno in famiglia, l'ISE riguarderà la famiglia presso cui l'anziano dimora. Mentre, nel caso dell'integrazione della retta per il ricovero in strutture protette, l'ISE presentata riguarderà l'anziano ricoverato.

Anche in questo caso l'assistente sociale avrà contatti con i parenti obbligati agli alimenti per vedere la situazione e l'anziano potrà partecipare in percentuale in base al proprio reddito e al proprio patrimonio immobiliare.

Poi l'inserimento lavorativo in ambiente protetto riguarda alcune categorie socialmente svantaggiate, portatori di handicap, persone che hanno bisogno di un aiuto.

Vorrei fare soltanto una precisazione. L'Art. 35, per un errore di trascrizione, il primo capoverso dovrebbe essere eliminato. Qui era la vecchia bozza, poi per un errore di trascrizione è stato messo.

Chiaramente per poter attuare l'inserimento lavorativo in ambiente protetto il Comune dovrebbe sempre affidare ad una cooperativa o a terzi questi soggetti. L'onere per l'affidamento di questi soggetti varia. Questa convenzione chiaramente sarà valutata, però può variare dal 50 al 100% del costo orario. Quindi, sono delle valutazioni politiche che verranno fatte in sede di convenzione chiaramente.

Il fondo sociale per l'affitto. Quest'anno è stato fatto con una legge dello Stato. Se l'anno prossimo, si spera, ci sarà ancora, per le famiglie svantaggiate che hanno problemi per il pagamento dell'affitto e l'affitto è regolarmente registrato, il Comune dovrebbe annualmente stabilire una quota. Questa quota poi in base alle domande che ci saranno, in base al bisogno, in base alle somme, verrà stabilita. L'ammortare complessivo viene deciso all'inizio, poi in base alle domande verrà decisa...

Volevo aggiungere una cosa. E' stata inserita la commissione servizi sociali. E' una cosa nuova e ha come compiti di esprimere parere obbligatorio ma non vincolante in merito a progetti e programmi da predisporre da parte dell'ufficio competente e da approvarsi dalla Giunta comunale. Ogni qual volta bisognerà presentare un progetto in Regione, o qualsiasi altro progetto che riguardi questo campo, la commissione servizi sociali darà il suo parere. E abbiamo anche inserito "che esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito ai ricorsi presentati al Sindaco". Siccome ho detto prima che l'assistente sociale redigerà un progetto individuale in base ai bisogni della famiglia che rileva, i ricorsi non possono essere presentati sulla scelta del tipo di intervento. Quindi, in quel caso non possono sindacare sul tipo di intervento scelto dall'assistente sociale. E in questo caso verranno prima esaminati dal... Questo per dare trasparenza al nostro lavoro. E' composta dall'assessore ai servizi sociali delegato dal Sindaco con funzione di Presidente, dall'assistente sociale responsabile dei servizi sociali comunali, da due consiglieri comunali di maggioranza ed uno di minoranza. Resta in carica per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco ed è in carica fino alla nomina della nuova commissione.

Niente altro. Ci sono alcune disposizioni diverse. Per quanto riguarda l'assistenza in casi particolari, era anche previsto nel vecchio regolamento... Di tutto quello che abbiamo parlato riguarda i cittadini di Soletto, però nel caso ci siano persone di passaggio che abbiano dei problemi particolari verranno chiaramente aiutati e in alcuni casi il Comune provvederà, a secondo le somme, se lo ritiene necessario, a rivalersi sul Comune di residenza, o dove lo ritenga necessario.

Il resto è rimasto tale e quale. E' stato introdotto poi tra gli allegati l'allegato della situazione ISE.

CONSIGLIERE SERRA - Premetto che come gruppo esprimeremo in questo caso parere favorevole all'adozione del nuovo regolamento intanto perché finalmente si sta cambiando l'ottica, si sta aprendo un ventaglio di possibilità per l'ufficio dei servizi sociali che prima non c'era che in una nuova realtà è bene cominciare ad adottare; però vorrei sottolineare alcune cose che, secondo me, potrebbero non andare bene. Io rimango del parere che l'istruzione della pratica per la concessione del beneficio dovrebbe essere fatta solo ed esclusivamente dal funzionario addetto. Poi la Giunta adotterà o meno quel provvedimento. Ma la stortura nasce qua: con questo regolamento noi mettiamo il funzionario nella condizione di fare la pratica, di passarla alla Giunta che deciderà la concessione o meno del beneficio. Quindi manteniamo in mano al potere politico ancora una volta la possibilità di decidere, anche se ci sono dei parametri ben definiti che non possono lasciare molto spazio. Comunque, secondo me, nasce la contraddizione di questo regolamento nel momento in cui decidiamo che sia la stessa Giunta a prendere in esame i ricorsi. Mi sembra un attimo pasticciato il fatto che la Giunta che ha consesso o no, poi decida in seconda battuta. ^{ME} concedere ancora.

SINDACO - Credo che non sia questo il significato. Non è che la Giunta entra nel merito del

ricorso, ma se l'escluso fa ricorso al Sindaco, il Sindaco... Credo di aver capito questo.

CONSIGLIERE SERRA - No, il ricorso viene mandato alla commissione. La commissione lo prende in esame.

SINDACO - Lo mandano al Sindaco e il Sindaco lo rinvia alla commissione.

CONSIGLIERE SERRA - La commissione esprime un parere che non è vincolante, sarà poi la Giunta a decidere. Giunta che ha già deciso in prima istanza. Non è una questione di trasparenza. Forse è meglio se in prima istanza decide l'assistente sociale.

SINDACO - Deve decidere l'assistente sociale.

CONSIGLIERE SERRA - Senza passare dalla Giunta, può tranquillamente fare una determina e concedere o no il beneficio. Se ci sono dei ricorsi, la Giunta decide. In quel caso mi sembra corretto che un organo superiore intervenga a correggere eventuali strutture. Quello che trovo un po' contraddittorio è che la Giunta intervenga sia in fase di concessione, sia in fase di esame del ricorso. Cioè, lo stesso organo che non potrebbe esprimere un parere difforme in un secondo momento. Solo questo trovo un po' pasticciato, per il resto voteremo a favore perché è uno strumento che comunque ci permette nuovi orizzonti.

CONSIGLIERE SODERO - Io vorrei chiedere una delucidazione che potrebbe superare l'empasse sottolineato dal consigliere Serra. Mi riferisco all'Art. 16, la commissione dei servizi sociali che esprime parere obbligatorio ma non vincolante. Allora, che senso ha istituire una commissione se quest'ultima non ha parere vincolante. Questa è la delucidazione che vorrei avere dall'assessore o dal Sindaco.

CONSIGLIERE SERRA - Posso risponderti io. Dall'articolato si evince che la commissione intanto non ha solo quei poteri, cioè non va ad indagare solo sulla concessione o meno del beneficio. Ha tutta un'altra serie di prerogative che poi esprimerà o meno. Il problema non è quello del far decidere alla commissione il ricorso, che a me andrebbe benissimo. Se la Giunta concede in prima istanza, secondo me potrebbe la commissione decidere in seconda istanza il ricorso, o l'inverso. Il problema nasce nel momento in cui lo stesso organo decide due volte sulla stessa situazione. Per me è contraddittorio. Se io oggi non concede, domani se la commissione mi dice "concedi", lo devo fare. E' una smentita per me.

CONSIGLIERE SODERO - Ma se noi sostituiamo il comma "esprime parere obbligatorio e vincolante in merito ai progetti e programmi", comma B "esprime parere obbligatorio e vincolante in merito ai ricorsi", in questo caso non sarebbe la Giunta a decidere. Soltanto questo. Perché la commissione non esprime parere vincolante.

SINDACO - La commissione dal punto di vista istituzionale non può.

CONSIGLIERE SERRA - L'empasse, secondo me, si supera togliendo alla Giunta la possibilità di decidere in prima istanza. La Giunta deve prendere la determina per buona, quella dell'assistente sociale che lavora con un regolamento abbastanza rigido e con percorsi ben stabiliti e quindi non ha molta possibilità di fare quello che vuole, e spero neanche la voglia. In seconda istanza la commissione viene consultata e poi la Giunta decide.

CONSIGLIERE SODERO - Ma il senso del mio intervento era un altro. Nel momento in cui la commissione viene istituita, o deve avere parere vincolante, altrimenti...

SINDACO - Ma viene snaturato tutto poi.

VICE SINDACO - Un chiarimento che può valere per tutti. Il problema è che la commissione giuridicamente non può assumere delle decisioni che hanno una valenza esecutiva. Esprime un parere.

Noi, facendo di più, gli abbiamo riservato un parere obbligatorio, cioè gli abbiamo concesso uno spazio all'interno del problema che mette in risalto anche la funzione della commissione e non la delega solamente a passa carte e basta.

Riguardo il discorso dell'assistente sociale della prima istanza, anche questo non è possibile giuridicamente perché il regolamento traccia delle linee, non è puntuale, non dà la possibilità al funzionario di poter adottare un atto esecutivo in maniera precisa, senza che lo stesso potesse essere attaccato di discrezionalità. Per cui, l'assistente sociale, a differenza del precedente regolamento dove la discrezionalità era esclusivamente delegata alla Giunta, adotta un progetto sulla base delle condizioni dichiarate nella richiesta e nel progetto vengono delineate sia la qualità del servizio da prestare al richiedente, sia la quantità. Per cui, la funzione della Giunta non sarà quella discrezionale, ma dovrà adeguarsi necessariamente a quello che il professionista incaricato e quindi l'unico competente a dire di che servizio ha bisogno il richiedente. Quindi, la Giunta non farà altro che approvare quello che l'assistente sociale proporrà in Giunta, ma solo per un discorso giuridico. Ripeto, l'assistente sociale non ha nel regolamento le condizioni per poter prendere delle decisioni in maniera valida.

Poi vorrei sottolineare un altro aspetto. Apprezzo la posizione che stai prendendo, consigliere Serra, perché effettivamente questo è un regolamento di svolta. E' un regolamento che finalmente relega la politica ad un ruolo esclusivamente istituzionale e nulla più, nel senso che effettivamente viene dato a delle figure professionalmente valide il giusto ruolo che devono avere nell'ambito dell'amministrazione comunale che deve dare dei servizi possibilmente accettabili da parte dei cittadini.

Dal punto di vista della qualità, il regolamento non vede solamente il contributo in denaro come si vedeva una volta, per cui dovrebbe cambiare anche il rapporto che il politico avrà con il cittadino, perché non sarà più un ragionamento "Dammi la cento mila lire a Pasqua", "Dammi la cento mila lire a Natale". Sarà presentata una regolare domanda sulla base dei criteri previsti dal regolamento, sarà adeguatamente e puntualmente vagliata con delle indagini sociali, sarà proposto un progetto e quindi finalmente i soldi destinati per questi interventi saranno spesi nel migliore dei modi.

Quindi, questo, dal punto di vista politico, è un regolamento di svolta. Le somme a disposizione purtroppo sono sempre carenti, comunque si spera che quelle che ci sono vengano utilizzate nel migliore dei modi.

CONSIGLIERE SERRA - Allora, forse la proposta di Dino ci porta alla soluzione. Come non può essere il funzionario ad adottare in prima istanza l'atto giuridico, bensì passa dalla Giunta e quest'ultima decide, potremmo decidere in questa sede di dare più poteri alla commissione e far decidere a quest'ultima stabilire quale è il ricorso che comunque sarà adottato dalla Giunta. La Giunta in questo momento diventa un organo di ratifica di decisioni prese in una prima fase dal funzionario, in una seconda fase da una commissione che al suo interno ha delle opinioni politiche, ma che si deve limitare solamente a valutare se nei confronti del cittadino è stato adottato

un provvedimento giusto o no, sempre sulla scorta del regolamento.

ASSESSORE ZIZZARI - Anche se non è vincolante, come fa la Giunta a dire, se la commissione ha detto A, B o C. Terrà sempre conto in ogni caso del parere. Dovrebbe poi sempre giustificare. Se l'indirizzo della commissione ai servizi sociali è di un certo tipo, come si fa a non tener conto?

SEGRETARIO - Non c'è una disposizione di legge per cui io mi possa esprimere. Io ritengo, questo è il mio pensiero, che sia l'autotutela il momento più rilevante. Cioè, la Giunta che adotta l'atto attraverso il filtro della commissione e dell'assistente sociale... che poi possono anche commettere un errore perché qui non stiamo andando a valutare la legittimità dell'operato, o comunque l'opportunità. Stiamo andando a rimettere in luogo un provvedimento perché magari c'è stata una svista, allora la persona può dire: - Guarda che qui si è sbagliato -. Quindi è un procedimento che al rovescio ritorna e va agli stessi organi, altrimenti dovremmo andare ad istituire una specie di Tribunale. Quindi, l'autotutela credo che sia rilevante in questa fase. L'autotutela significa che lo stesso organo che ha adottato il provvedimento possa, attraverso l'assistente sociale, dire: - Ho sbagliato - e allora si fa un provvedimento di revoca. Non vedo ricorso nel senso giurisdizionale. Questo è il mio pensiero. C'è una procedura vincolata. La Giunta, attraverso quelle fasi di garanzia, ad un certo punto può dire: - Revochiamo -. La commissione non lo può revocare, l'assistente sociale neanche. Io sto esprimendo un pensiero.

SINDACO - Allora votiamo come sta. Chi è favorevole?

SEGRETARIO - Con la soppressione del primo comma dell'Art. 35.

VOTAZIONE
Unanimità

COMUNE DI SOLETO

Prov. di Lecce

Assessorato ai Servizi Sociali

REGOLAMENTO

per la REALIZZAZIONE di
INTERVENTI e
PRESTAZIONI di SERVIZI in
CAMPO SOCIALE

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Soleto esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art.25 del D.P.R. 24.07.1977 n.616 e dall'art.9 della legge 8 giugno 1990, n°142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°109, con modalità integrative ai sensi dell'art.3 del Decreto medesimo.

Art.2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Soleto attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale"; -
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 5) un fondo sociale per l'affitto;

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art.3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

a)

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n°104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art.4

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art.5, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto delle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Art.5

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell' imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell' anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a £ 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a £ 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un' abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

CAPO III

MINIMO VITALE

Art.6

Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l' individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Soletto assume, quale valore economico del "minimo vitale" per nucleo familiare, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di £ 6.000.000, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art.7

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Soletto attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di denaro, anche in deroga a quanto previsto dall'art.3;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art.8

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Soletto.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) e c) del medesimo articolo, coloro i quali si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art.6. I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di £ 70.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a £ 5.000.000.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli artt. 3 e seguenti del presente regolamento.

Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 %.

ART.9

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'Ufficio Servizi Sociali corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge 04.01.1968, n°15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art.4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n°109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento utile per l'istruttoria della domanda.

L'ausilio finanziario avente carattere straordinario, può essere erogato per spese finalizzate all'acquisto attrezzature sanitarie non mutuabili, per spese di viaggio e soggiorno in luoghi di cura fuori provincia, per spese funerarie. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di produrre la documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta entro 30 gg. dalla data di erogazione del contributo pena la restituzione della somma ricevuta.

L'attribuzione di vantaggi economici all'occorrenza potrà anche consistere nella consegna di alimenti crudi, nel pagamento del canone di locazione, nel pagamento delle bollette ENEL, EAAP, GAS.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 14

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente, entro dieci giorni dalla comunicazione, ha diritto di presentare ricorso, con istanza diretta al Sindaco e contenente i motivi del ricorso.

Il ricorso non può essere presentato in merito al progetto di intervento, individuato dal Servizio Sociale, sull'utente.

Art. 15

Esito del ricorso

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ricorso, la Giunta Comunale si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Giunta Comunale ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione della Giunta Comunale sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il dirigente di settore, dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Giunta Comunale.

Art. 16

Commissione Servizi sociali

Il Consiglio Comunale nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

a) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante in merito a progetti e programmi a predisporli da parte dell'ufficio competente e da approvarsi dalla Giunta Comunale.

b) esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito ai ricorsi presentati al Sindaco.

La Commissione è composta da:

a) Assessore ai Servizi Sociali, delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;

b) Assistente Sociale responsabile dei Servizi Sociali comunali;

c) due Consiglieri Comunali di maggioranza;

d) un Consigliere Comunale della minoranza.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre per l'anno duemila ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'Ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art.10

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art.11

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" da compilarsi su apposito modello allegato al presente Regolamento, è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Nei casi di urgente necessità gli atti dovranno essere istruiti entro tre giorni e sottoposti al vaglio della Giunta Comunale nella prima riunione utile. L'urgenza viene determinata con apposita relazione dell'assistente sociale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari.

X L'assistente sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale. Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese sociosanitarie e di gestione dell'alloggio. (9)

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art.7.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o l'"ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art.12

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato.

Art. 13

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

La Giunta Comunale approva il progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale stabilendone le modalità di carattere economico sulla base delle disponibilità di bilancio.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a £ 500.000 mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

CAPO IV **ASSISTENZA DOMICILIARE**

Art.17

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art.18

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art.19

Prestazioni

Al Servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell' anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazione di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisto, istruzione di pratiche, e.)
- g) quant'altro si convenga necessario tra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art.20

Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dalla Giunta Comunale sulla base del progetto elaborato dall'assistente sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona. Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli artt.3 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 21

Criteri di ammissione

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie, messe a bilancio dall'Amministrazione comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda. In base alle disponibilità di finanziamenti è possibile stendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale
- 2) risorse familiari
- 3) condizioni economiche dell'interessato
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art.22

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare partecipano come segue, al costo del servizio:

a)	situazione economica entro il doppio della soglia del minimo vitale	nessun contributo
b)	situazione economica tra il doppio ed il triplo della soglia del minimo vitale	50% della somma eccedente il doppio del minimo vitale
c)	situazione economica oltre il triplo della soglia del minimo vitale	l'importo di cui al punto b) + quanto eccede il triplo della soglia del minimo vitale

la valutazione della condizione economica individuata secondo le modalità di cui all'art.3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Il contributo di cui ai punti b) e c) è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio.

Art.23

Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.12.

In particolare ai parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del minimo vitale.

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art.3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alla persona che ha in carico.

Art.24**Ricorsi**

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso al Sindaco entro 10 gg dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 16.

Art.25**Assistenza Domiciliare Integrata**

L'assistenza Domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogato a domicilio di anziani non autosufficienti.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammette al servizio l'anziano il Comune provvederà ad attivare il servizio di assistenza domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art.17 previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

CAPO V**Integrazione retta per anziani in strutture protette****Art.26****Definizione**

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art.25.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per inutilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art.27**Finalità**

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogno.

Art. 28**Domanda ed istruttoria**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione della situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli artt.3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda che deve indicare la retta da pagare può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione, occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Soletto almeno per il periodo previsto dall'art.154 del T.U. 18.06.1931 n°773 e dell'art.279 dell'R.D. 06.05.1940 n°635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.
In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art.29

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, etc.) facendo salva una franchigia di £ 10.000.000; detta franchigia in caso di decesso dell'anziano al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) Il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art.30

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) L'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a £ 10.000.000;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art.31

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.12 in particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del minimo vitale.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art.3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art.32

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Comune di Soletto in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal Servizio Sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso al Sindaco entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.
I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 16.

CAPO VI **INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO**

Art.33

Definizioni

Per inserimento lavorativo si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persone svantaggiate seguita dal Servizio Sociale del Comune, con spesa parziale o totale del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorchè parziali, se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione e disagio.

Art.34

Destinatari

L'inserimento in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al Servizio Sociale del Comune.

Art.35

Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti interessati.

Il Servizio Sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento di una esperienza lavorativa. Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) La condizione psico-fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

La Giunta Comunale sulla base dell'esito dell'istruttoria approva gli inserimenti lavorativi e li comunica alla cooperativa sociale.

Art.36

Oneri

Il Comune corrisponde, di norma fino al 50% del costo orario, comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione.

La cooperativa sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero della persona svantaggiata necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale senza corrispettivo per la cooperativa sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario. Il costo orario per le assunzioni è stabilito dalla convenzione tra il Comune e la Cooperativa.

CAPO VII

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Art.37

Definizione

~~Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annulmente il Comune mette a disposizione di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte al pagamento del canone d'affitto.~~

Art.38

Destinatari

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico, quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone d'affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, ai sensi dell'art.3 e seguenti del presente Regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.

Art.39

Domanda ed istruttoria

Il Servizio Sociale comunale renderà nota alla popolazione residente mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi in data successiva a quella della annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Servizio Sociale comunale accerterà l'esistenza di una situazione economica che per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'aggrava.

Art.40

determinazione della quota di contributo

Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Servizio Sociale comunale opererà come segue:

a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tenere conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone d'affitto.

b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale

c) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione della amministrazione comunale.

d) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale, di cui al punto c) della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto.

La Giunta Comunale adotterà, con proprio provvedimento l'assegnazione del contributo.

Eventuali ricorsi potranno essere esperiti con le procedure di cui agli artt. 14 e seguenti del presente regolamento.

CAPO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.41

Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica riconducibile al Capo III riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal Servizio Sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art.8 e seguenti del presente Regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art.42

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art.43

Sovvenzioni

Per sovvenzione si intende l'erogazione finanziaria a carico del Bilancio comunale a favore di Enti Pubblici, privati, associazioni, comitati promotori, etc, per i seguenti rami di attività, nei limiti degli appositi stanziamenti:

- 1) manifestazioni ed attività culturali, socio-ambientali;
- 2) manifestazioni ed attività socio-sanitarie;
- 3) manifestazioni e attività cinematografiche;
- 4) manifestazioni ed attività teatrali;
- 5) manifestazioni ed attività artistiche, scientifiche;
- 6) manifestazioni ed attività etico-civile, religiose; —
- 7) manifestazioni ed attività turistiche e ricreative e del tempo libero;
- 8) manifestazioni ed attività sportive;
- 9) manifestazioni per mostre artigianali.

Le sovvenzioni sono concesse in favore di Enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni, comitati, o altro organismo pubblico o privato.

Sono concesse, inoltre, sovvenzioni in favore di promotori occasionali di attività che rientrino comunque nelle categorie su indicate.

A parità di condizioni sono privilegiate le attività continuative o ricorrenti.

Gli interessati dovranno produrre regolare istanza diretta al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- ☐ Copia dello statuto dell'Ente o associazione richiedente;
- ☐ relazione sulla attività da svolgere; —
- ☐ Piano finanziario della manifestazione o dell'iniziativa; —
- ☐ indicazione del delegato a riscuotere il contributo, completo di generalità e codice fiscale.

Nel caso in cui l'Ente o associazione richiedente non è costituito con atto notarile, il soggetto richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che si tratta di Ente o associazione costituiti di fatto.

Non è ammesso il sovvenzionamento nel caso in cui la manifestazione o l'iniziativa abbia già avuto contributi da parte di altri enti pubblici che coprono totalmente la spesa.

All'uopo deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante in cui si attesta che per la stessa iniziativa non sono state concesse altre sovvenzioni da parte di Enti pubblici oppure da cui si evinca l'entità del contributo concesso. In tal caso se il contributo non copre la spesa, il Comune potrà concedere un ulteriore contributo sulla base del consuntivo delle spese sostenute.

L'esclusione non opera nei confronti di manifestazioni a carattere provinciale o intercomunale o nel caso in cui, per il suo interesse, è organizzata o patrocinata da più organismi.

X L'intervento del Comune può caratterizzarsi per:

- sovvenzioni in denaro;
- interventi organizzativi; -
- patrocinio. -

Le sovvenzioni sono erogate esclusivamente in denaro ed escludono qualsiasi altro tipo di partecipazione da parte del Comune.

Gli interventi organizzativi si distinguono per l'esclusione di sovvenzioni in denaro. Tale ipotesi ricorre quando è chiesto l'intervento del Comune per la prestazione di attrezzature, supporto logistico.

X Il patrocinio è concesso a richiesta e per rilevanti attività sotto l'aspetto etico-culturale e/o scientifico della manifestazione.

L'intervento si distingue per la concessione della dicitura: "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SOLETO". In tal caso il Comune potrà fornire manifesti, inviti, mezzi, materiale, etc. e potrà assumere a proprio carico le spese sino al 100% delle stesse.

In caso di attività organizzate da promotori occasionali, l'intervento del Comune in base all'entità della manifestazione può limitarsi alla concessione di coppe, trofei, etc. oppure alla partecipazione alla spesa nella misura massima del 50%.

X Il responsabile del procedimento, come appresso individuato, valuterà ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed il verificarsi delle condizioni previste dal seguente articolo.

Dovrà, inoltre, procedere alla verifica della completezza della documentazione prodotta e, dove occorra, provvedere alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete per procedere in merito alla richiesta di integrazione documentaria.

Le pratiche dovranno essere istruite e sottoposte al vaglio della Giunta entro trenta giorni dalla presentazione.

L'accoglimento dell'istanza va comunicato entro tre giorni dalla data del provvedimento.

Il diniego va comunicato entro dieci giorni con le relative motivazioni.

Art.44

Procedimento

Tutte le pratiche dovranno essere numerate e accettate attraverso il protocollo generale, istruite e trasmesse alla Giunta Municipale per l'adozione del relativo provvedimento entro trenta giorni dalla presentazione.

X Nel caso di più richieste di contributo assistenziale che non possono essere soddisfatte con le somme disponibili in bilancio, si provvederà a stilare una graduatoria tra le domande concorrenti sulla base dei criteri di cui all'allegato 5.

L'Ufficio responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Assistenza-Servizi Sociali.

L'Ufficio competente per il tramite dell'impiegato responsabile del procedimento comunica, o direttamente o a mezzo del servizio postale, ai richiedenti che potranno prendere visione degli atti e chiedere informazioni in merito all'istanza inoltrata, nel rispetto di quanto previsto dall'art.8 della Legge 241/90.

Art.45
Pubblicità

Il presente Regolamento verrà approvato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge.

Ad avvenuta approvazione sarà a disposizione della cittadinanza presso la Segreteria comunale per la libera consultazione.

Di ciò sarà informata la cittadinanza mediante avviso esposto all'Albo Pretorio.

Copia del Regolamento approvato verrà, inoltre, trasmessa ai partiti politici, alle OO.SS., ed alle associazioni presenti in loco.

Art.46
Decorrenza

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Servizio Sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Art.47
Composizione Regolamento

Il presente Regolamento si compone di n°47 articoli e n°5 allegati.

Al Sig. Sindaco
del Comune di

_____ I _____ sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____ residente a _____
in via _____ n. _____
fa presente di trovarsi nella condizione di grave disagio economico unitamente al proprio nucleo familiare composto
da _____

Il predetto stato di difficoltà è determinato dai seguenti fatti:

Chiede, quindi, di poter accedere alla forme di assistenza economica previste dal vigente regolamento comunale
in materia.

Allo scopo allega la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

b) _____;

c) _____

In attesa di un favorevole riscontro, invia distinti saluti.

Li _____

Firma _____

QUADRO C: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE

posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione (v. istruzioni, paragrafi 4, 4.1 e 4.2)

valore del patrimonio mobiliare in lire
approssimato per difetto alle decine di milioni .000
(esempio: per lire 9.900.000, indicare 0; per 27.600.000, indicare 20.000.000)

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

N. RIGA C1	A N. ES. Prog. (*)	B CODICE INTERMEDIARIO O GESTORE	C INTERMEDIARIO O GESTORE (Indicare se è Banca, Poste, SIM, SGB, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, Agente di cambio, ecc.)
C2			
C3			
C4			
C5			
C6			
C7			
C8			
C9			
C10			
C11			

(*) indicare i soggetti titolari del patrimonio mobiliare utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione e per i valori riportati alla stessa data del 31 dicembre (v. istruzioni, par. 4.3)

N. RIGA C12	A N. ES. Prog. (*)	B TIPO DI PATRIMONIO (1)	C QUOTA POSSEDUTA (Percentuale)	D VALORE AL FINLICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definito ai fini ICI)	E QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta)	F AD USO ABITATIVO DEL NUCLEO (Indicare Patrimonio con data X.Y.)
C12			%	.000	.000	
C13			%	.000	.000	
C14			%	.000	.000	
C15			%	.000	.000	
C16			%	.000	.000	
C17			%	.000	.000	
C18			%	.000	.000	
C19			%	.000	.000	
C20			%	.000	.000	
C21			%	.000	.000	

(*) indicare i soggetti titolari del patrimonio immobiliare utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A

C22 Categoria catastale dell'immobile ad uso abitativo del nucleo
(1) F=fabbricati, TE=terreni edificabili, TA=terreni agricoli

ALLEGATO N° 2

Esercizio sanitario - foglio 1

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Io sottoscritt...
in sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
dichiaro quanto segue:

QUADRO A: DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

COGNOME: _____ NOME: _____
 COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: _____ PROV. _____
 DATA DI NASCITA: _____ pref. e n. telefonico (facoltativo): _____
 COMUNE DI RESIDENZA: _____ PROV. _____
 INDIRIZZO E N. CIVICO: _____ CAP _____

**QUADRO B: SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: richiedente, componenti la famiglia
anagrafica e altri soggetti considerati a carico a fini IRPEF**

(vedi istruzioni, paragrafi 2, 2.1, 2.2, 2.3; se l'ente erogatore prevede, per particolari prestazioni, una composizione diversa del nucleo,
utilizzare l'apposito modello predisposto dall'ente stesso)

con struttura, p. 10
allegare l'apposito modello predisposto dall'ente stesso)

A	B	C		D	E
N. Progr.	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	(*) USI DI APPARTENENZA
B1	1				
B2	2				
B3	3				
B4	4				
B5	5				
B6	6				
B7	7				
B8	8				
B9	9				
B10	10				

(*) per le prestazioni

(*) per le prestazioni
del servizio sanitario

Altre informazioni sul nucleo familiare:
(vedi istruzioni, paragrafi da 3 a 3.6)

- B11 - nel nucleo familiare sono presenti n. soggetti con handicap permanente o
invalidità superiore al 66%
- B12 - nel nucleo familiare sono presenti n. figli di età inferiore ai 18 anni
- B13 - nel nucleo, in presenza di figli minori, sono presenti entrambi i genitori ☐ SI ☐ NO
- B14 - nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro o di impresa ☐ SI ☐ NO
- B15 - il nucleo risiede in abitazione in locazione ☐ SI ☐ NO

per il solo nucleo che risiede in abitazione in locazione:
(indicare con una X i casi che ricorrono)

- B16 ☐ uno o più componenti del nucleo possiedono immobili ad uso abitativo o
residenziale nel comune di residenza
- B17 ☐ di questi immobili si possiedono solo quote e si tratta di immobili utilizzati da altri
a titolo gratuito

QUADRO D: REDDITO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

(v. istruzioni, paragrafo 5)

N. RIGA	A	B	C
	(*) N. Prog.	REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO AI FINI IRPEF (1)	PROVENTI AGRARI DA DICHIARAZIONE IRAP (per i soli imprenditori agricoli)
D1		.000	.000
D2		.000	.000
D3		.000	.000
D4		.000	.000
D5		.000	.000
D6		.000	.000
D7		.000	.000
D8		.000	.000
D9		.000	.000
D10		.000	.000

(*) indicare i soggetti titolari del reddito, utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A

(1) al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo; compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera

(v. istruzioni, paragrafo 6)

Io sottoscritt... , consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i Quadri: ☐ A, ☐ B, ☐ C - patrimonio mobiliare, ☐ C - patrimonio immobiliare, ☐ D, in n. ... modell..., e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

_____, li _____
 (luogo) (data) (firma)

☐ La presente dichiarazione è resa dal dichiarante in nome e per conto del richiedente incapace
 (barrare questa casella se ricorre il caso e completare i dati di seguito indicati)

DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE

COGNOME: _____ NOME: _____

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: _____ PROV. _____

DATA DI NASCITA: _____ pref. e n. telefonico (facoltativo): _____

COMUNE DI RESIDENZA: _____ PROV. _____

INDIRIZZO E N. CIVICO: _____ CAP _____



18

Allegato n° 3

Prot. _____

del _____

Al Sig. Sindaco

del Comune di SOLETO

Oggetto: Domanda di sovvenzione - Art. 5 del Regolamento.

_____ l' sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____ e residen-
te in Soleto alla via _____ n° _____,
in qualità di:

_____ Rappresentante legale dell'Associazione/Ente ecc. denominata _____
_____ con sede in Soleto alla Via
_____ ; oppure
_____ A titolo personale;

C H I E D E

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento:

0 - Sovvenzione

0 - Intervento Organizzativo

0 - Patrocinio

per la seguente manifestazione _____
in svolgimento nel Comune di Soleto il _____.

Allega:

Copia dello Statuto dell'Ente o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Relazione sulla attività da svolgere;

Piano finanziario;

Dichiarazione che per la stessa attività non ha percepito contributi da altri
Enti Pubblici con l'indicazione del delegato a riscuotere il contributo
completa di generalità e Codice Fiscale.

Distintamente

Soleto, lì _____

Firma



COMUNE DI SOLETO

c. a. p. 73010

PROVINCIA DI LECCE

18

Allegato 4

Prot. _____

Soleto, li _____

Al Sig. _____

Via _____ n° _____

73010 S O L E T O

Oggetto: Diniego concessione - Artt. 4 e 5 del Regolamento.

In riferimento all'istanza presentata dalla S.V. in data _____
si comunica che la G.M. con atto n° _____ del _____ non ha
accolto la richiesta presentata per il seguente motivo:

- 0 - Mancanza dei requisiti previsti dall'art. _____ del Regolamento;
- 0 - Reddito superiore previsto per l'ammissibilità;
- 0 - Intervento non previsto dal Regolamento.
- 0 - Altro: _____

Avverso il provvedimento di diniego, la S.V. potrà presentare ricorso
diretto al Sindaco, entro 30 gg., dalla data della presente, con le motivazioni
addotte.

Distinti Saluti

FIRMA



COMUNE DI SOLETO

c. a. p. 73010

PROVINCIA DI LECCE

70

Allegato n° 5

Prot. _____

Soleto, lì _____

Al Sig. _____

Via _____ n° _____

73010 S O L E T O

Oggetto: Accoglimento istanza - Artt. 4 e 5 del Regolamento.

In riferimento all'istanza presentata dalla S.V. in data _____
_____ si comunica che, la Giunta Municipale con atto n° _____ del
_____, ha accolto la richiesta, adottando in favore della S.V. il
seguinte provvedimento: _____

Distinti Saluti

FIRMA
